

Da ciò nuovo disordine, poichè il vicario più volte rifiutavasi d'intervenire salvo nei due casi suddetti, e il processo rimanendo interrotto, ne prendevano baldanza i malfattori. Il Consiglio de' Dieci però provvedeva (1). Fu ricorso di nuovo a Roma e papa Innocenzo VIII, spiegando la Bolla dell' antecessore, estendeva l'obbligo dell'intervento del vicario a tutt' i delitti gravi (2), e nuovi schiarimenti e severe ingiunzioni perchè la giustizia avesse il suo corso, vennero da Alessandro VI (29 giugno 1502) e da Clemente VII (3 febbraio 1529) (3). Finalmente Paolo III, con sua Bolla 28 ottobre 1542 al doge Pietro Lando, solennemente dichiarava che siccome per l'esposizione fatta dall'oratore Gabriele Venier da tempi immemorabili certi giudici secolari della città di Venezia, chiamati Avogadori di Comune, erano soliti procedere insieme colla Quarantia, intervenendo il Vicario patriarcale, contro qualsiasi ecclesiastico di qualunque ordine colpevole di delitto atroce, e di condannarlo come di giustizia (4), voleva confermate le bolle de' suoi antecessori in questo riguardo, e rigorosamente ingiungeva al patriarca l'obbligo di far intervenire a que' processi il suo

(1) Vedi il fatto nel Malip. t. II, p. 674, d'un prete che con altri due attaccò briga con un drappiere per cui si venne alle armi; preso, fu, come i suoi due compagni, impiccato, affinchè essendo allora il tempo di una giostra, servisse d'esempio e tutto avesse a passare quietamente.

(2) Ult. ott. 1487, Gallicc. V, 301.

(3) Ibid. p. 304.

(4) *Quod licet alias immemorabili tempore citra certi iudices seculares civitatis Venetiar. Advocatores communis nuncupati, contra quoscunque clericos tam seculares quam cujuscunque ordinis regulares, etiam in sacris ordinibus constitutos, aliasque ecclesiasticas personas atrociter delicta in eadem civitate et diocesi committentes, cum interventu dilecti filii pro tempore V. lis fratris Patr. Venet. in spiritualibus vicarii generalis procedere, illosque culpabiles repertos pro modo culpe condemnare et punire, mediantibus Conciliis de XL consueverint, etc.* Gallicc. pag. 303 e Commem. XXII.